

ATTO DD 929/A1706B/2024**DEL 28/11/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRG09 - Bando SRG09/1/2024 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo e agroalimentare. Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024.

Visti:

- la D.D. n. 163 del 5/03/2024 che ha approvato il Bando SRG09/1/2024 – “Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo e agroalimentare” in applicazione alla D.G.R. n. 21-7785 del 27 Novembre 2023;

- la D.D. 705 del 18/09/2024 che ha approvato la graduatoria regionale e ammesso a finanziamento n. 2 progetti presentati sul Bando SRG09/1/2024 – Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo e agroalimentare del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per un importo complessivo di € 606.100;

- la D.D. 357 del 13/05/2024 che disciplina le riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.;

- il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni CSR 2023-2027 - interventi non SIGC, approvato da ARPEA con Determinazione n. 71 del 05/03/2024;

Dato atto che il paragrafo B.8.2 del Bando SRG09/1/2024 sopra citato specifica che in caso di mancato rispetto degli impegni accessori, l'entità della riduzione del sostegno sarà definita con successivo provvedimento in applicazione del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024 applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e dei criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi di quanto stabilito nel sopracitato paragrafo B.8.2, del Bando SRG09/1/2024 approvato con D.D. n. 163 del 5/03/2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato infine atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.AA.";

DETERMINA

nell'ambito del Bando SRG09/1/2024 "Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo e agroalimentare" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte approvato con D.D. n. 163 del 5/03/2024:

- di approvare, in attuazione del paragrafo B.8.2 del Bando, le disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di comunicare il presente atto a tutti i beneficiari del Bando SRG09/1/2024 – Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo e agroalimentare;

- di stabilire che tali disposizioni sono applicate alle domande di sostegno ammesse a finanziamento sul Bando SRG09/1/2024 – Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo e agroalimentare a partire dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente da parte di ciascun beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

ALLEGATO A

Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti relative al Bando SRG09/1/2024
approvato con D.D. 163 del 05/03/2024

1. Gestione e Comunicazione delle attività

I beneficiari sono tenuti a comunicare al Settore A1706B– „Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, attraverso la casella di posta elettronica SRG09@regione.piemonte.it, le modalità di svolgimento di ciascuna attività secondo lo schema seguente:

Codifica tipologia di attività	Descrizione tipologia di attività	Termini per la comunicazione dell'avvio dell'attività	Contenuto della comunicazione dell'avvio dell'attività
1	RIUNIONI E INCONTRI	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività	• Numero progressivo dell'attività come da Mod. 2 'Dettaglio annuale di progetto' per l'anno di riferimento • Conferma o eventuale variazione del luogo di svolgimento dell'attività • Data e orario di svolgimento
2	VISITE, FIELD DAYS	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività	• Numero progressivo dell'attività come da Mod. 2 'Dettaglio annuale di progetto' per l'anno di riferimento • Conferma o eventuale variazione del luogo di svolgimento dell'attività • Data e orario di svolgimento
3	SEMINARI	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività	• Numero progressivo dell'attività come da Mod. 2 'Dettaglio annuale di progetto' per l'anno di riferimento • Conferma o eventuale variazione del luogo di svolgimento dell'attività • Data e orario di svolgimento
4	WEBINAR	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, inviare la comunicazione/ invito Non appena disponibili e comunque <u>prima</u> dell'inizio delle attività, inviare il link e le eventuali credenziali di accesso.	• Numero progressivo dell'attività come da Mod. 2 'Dettaglio annuale di progetto' per l'anno di riferimento • Link ed eventuali credenziali di accesso • Data e orario di svolgimento

5	NEWSLETTER		• Numero progressivo dell'attività come da Mod. 2 'Dettaglio annuale di progetto' per l'anno di riferimento
6	CONSULENZE e TUTORAGGIO IN PRESENZA PRESSO I PUNTI DI ASCOLTO	Inviare il calendario dei giorni e degli orari di apertura, con contestuale indicazione dell'indirizzo, da trasmettere, all'email: SRG09@regione.piemonte.it , almeno 7 giorni prima dell'avvio dei servizi di ascolto e tutoraggio in presenza.	• Numero progressivo dell'attività come da Mod. 2 'Dettaglio annuale di progetto' per l'anno di riferimento • Data e orario di svolgimento
7	CONSULENZE e TUTORAGGIO A DISTANZA (ONLINE)	Comunicare le date degli appuntamenti almeno con 2 giorni lavorativi di anticipo (è escluso il sabato, qui considerato festivo) tramite l'e-mail: SRG09@regione.piemonte.it .	• Numero progressivo dell'attività come da Mod. 2 'Dettaglio annuale di progetto' per l'anno di riferimento • Link ed eventuali credenziali di accesso • Data e orario di svolgimento
8	PIATTAFORME INFORMATICHE (es. CLOUD)		• Numero progressivo dell'attività come da Mod. 2 'Dettaglio annuale di progetto' per l'anno di riferimento • Eventuali credenziali di accesso in modalità di sola lettura

Le comunicazioni prive di una o più delle informazioni previste sopra saranno considerate mancate comunicazioni.

Contestualmente all'invio ai destinatari della convocazione/invito/newsletter, includere anche in copia conoscenza il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura all'e-mail: SRG09@regione.piemonte.it.

2. Variazioni

L'eventuale annullamento e/o rinvio di una delle attività 1, 2, 3, 4, deve essere comunicato attraverso la casella di posta elettronica SRG09@regione.piemonte.it almeno 48 ore prima dell'inizio dell'attività medesima.

L'eventuale annullamento e/o rinvio di una delle attività 6, 7 deve essere comunicato attraverso la casella di posta elettronica SRG09@regione.piemonte.it prima dell'inizio dell'attività medesima.

Il mancato rispetto di tale termine potrà essere derogato esclusivamente per cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali.

3. Materiale da predisporre a evidenza dello svolgimento delle attività

Per le attività 1, 2, 3 e 6 dovrà essere predisposto, esibito in caso di controllo e allegato alle successive domande di pagamento:

Un registro presenze in cui siano specificati almeno:

- la descrizione, il luogo di svolgimento e la data dell'attività;
- elenco del personale, presente all'attività, afferente al beneficiario o ai partner di progetto (a titolo esemplificativo: tecnici, relatori, accompagnatori), completo di cognome, nome e relative firme;
- l'elenco dei partecipanti (cognome e nome) con le relative firme.

Per tutte le attività dovrà essere predisposto e conservato il materiale idoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività (a titolo esemplificativo: foto, video, pubblicazioni); tale materiale potrà essere esibito in caso di controllo e/o allegato alle domande di pagamento.

Per i webinar (Attività 4) dovrà essere reso disponibile su richiesta e allegato alle successive domande di pagamento il report delle presenze prodotto dalla piattaforma web utilizzata.

Per i servizi di ascolto e tutoraggio in presenza (Attività 6): predisporre il calendario dei giorni e degli orari di apertura, con contestuale indicazione dell'indirizzo, da trasmettere, all'email: SRG09@regione.piemonte.it, almeno 7 giorni prima dell'avvio dei servizi di ascolto e tutoraggio in presenza.

Per i servizi di ascolto e tutoraggio da remoto – online (Attività 7): predisporre il calendario dei giorni e degli orari del servizio offerto, da trasmettere, all'email: SRG09@regione.piemonte.it, almeno 7 giorni prima dell'avvio dei servizi di ascolto e tutoraggio da remoto. **Non oltre 30 minuti prima** dell'inizio del servizio, è inoltre necessario inviare all'email SRG09@regione.piemonte.it un'email con ricevuta di ritorno contenente il link per il collegamento da remoto.

In caso di incontro di consulenza su appuntamento (Attività 6 e 7), è necessario avvisare almeno 2 giorni lavorativi (è escluso il sabato, qui considerato festivo) prima il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura tramite l' e-mail: SRG09@regione.piemonte.it e tenere traccia dell'attività tramite foglio firme/scarico delle presenze on line.

4. Visite sul luogo (visite *in situ*)

I controlli potranno essere effettuati anche senza preavviso.

Per le attività svolte online il controllo sarà effettuato tramite collegamento al link fornito.

ALLEGATO B

Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative al Bando SRG09/1/2024 approvato con D.D. 163 del 05/03/2024

IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Con riferimento al par. B.8.1 del Bando, sono impegni essenziali:

- dare avvio alle attività previste e sostenere le spese non prima dei termini stabiliti al par. B.6.4 del Bando 'Inizio e decorrenza delle spese';
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- ripartire il contributo pubblico ricevuto tra i partecipanti del gruppo di cooperazione secondo le modalità concordate nel mandato collettivo speciale con rappresentanza.

IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Con riferimento al par. B.8.2 del Bando, sono impegni accessori:

1. concludere le attività ammesse a sostegno e rendicontarle con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.5 del Bando;
2. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II del Bando;
3. presentare domanda di variante per ciascun anno di attività entro i termini previsti dal par. A.6 del Bando;
4. presentare domanda di acconto per ciascun anno di attività entro i termini previsti dal par. A.6 del Bando;
5. realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell'intervento ed al progetto approvato:
 - a. comunicare almeno 10 giorni prima l'inizio delle attività da 1 a 4;
 - b. comunicare, secondo le modalità indicate al par. 2 dell' Allegato A, l'eventuale annullamento e/o rinvio di un'attività;
 - c. predisporre il materiale previsto al par. 3 dell' Allegato A;

d. svolgere le attività previste secondo quanto dettagliato nell'ultima variante approvata.

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

I tre indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM sopracitato:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto, con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei tre indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 5 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno, un unico punteggio.

Il punteggio ottenuto, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05), viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato.

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti all'intervento in oggetto e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico del contributo concesso.

Si riportano di seguito gli impegni, le relative violazioni e gli indici definiti secondo quanto sopra descritto in relazione al Bando SRG09/1/2024:

Impegno n.	Violazione	Entità	Gravità	Durata	Nota
1	Presentare domanda di saldo oltre i termini stabiliti (oltre il 29/02/2028)	Per ogni 10 giorni di ritardo oltre i termini stabiliti è applicata una riduzione pari al 5% del contributo concesso, fino alla totale decadenza del contributo per un ritardo pari o superiore al termine perentorio di 200 giorni. In quest'ultimo caso il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati. Gli indici di gravità, entità e durata non sono applicabili.			
2	Informazioni e comunicazioni circa il sostegno concesso (come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II al bando) assenti o non conformi	% dei controlli con informazioni e comunicazioni assenti o non conformi: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile.	Non applicabile	Consultare la guida al seguente link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027
3	Presentare domanda di variante obbligatoria oltre i termini stabiliti (oltre il 30 Novembre 2024, 30 Settembre 2025, 30 Settembre 2026)	Per ogni 10 giorni di ritardo oltre i termini stabiliti è applicata una riduzione pari al 5% del contributo concesso, fino alla totale decadenza del contributo per un ritardo pari o superiore a 200 giorni. In quest'ultimo caso il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati. Gli indici di gravità, entità e durata non sono applicabili.			

4	Presentare domanda di acconto oltre i termini stabiliti (oltre il 28 Febbraio 2025, 2026, 2027)	Per ogni 10 giorni di ritardo oltre i termini stabiliti è applicata una riduzione pari al 5% del contributo concesso fino alla totale decadenza del contributo concesso relativo all'annualità di riferimento, per un ritardo pari o superiore a 200 giorni. In quest'ultimo caso il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati. Gli indici di gravità, entità e durata non sono applicabili.			
5a	I. Comunicazione di inizio delle attività 1, 2, 3, 4, 6, 7 oltre i termini stabiliti	% delle attività comunicate oltre i termini stabiliti al par. 1 dell'allegato A: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Non applicabile	Le spese rendicontate afferenti ad attività comunicate dopo il loro inizio non saranno considerate ammissibili
	II. Il controllo effettuato sulle attività 1, 2, 3, 4 evidenzia difformità rispetto alle informazioni contenute nelle comunicazioni di avvio attività	% delle attività controllate che risultano difformi rispetto alle informazioni contenute nelle comunicazioni di avvio attività; fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Non applicabile	
5b	Eventuale comunicazione di annullamento/rinvio delle attività 1, 2, 3, 4, 6, 7 oltre i termini stabiliti	% delle attività comunicate oltre i termini stabiliti al par. 1 dell'allegato A: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Non applicabile	Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o di eventi eccezionali
5c (Gruppo impegni)	I. Registro presenze di cui al paragrafo 3 dell'Allegato A: presente ma incompleto	% delle attività con registro incompleto: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Non applicabile	
	II. Registro di cui al punto 1 del paragrafo 3 dell'Allegato A: assente	% delle attività con registro assente: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Non applicabile	
	III. Non inviare il calendario previsto per le attività 6 e 7 secondo le modalità	% delle attività controllate che risultano difformi: fino al 20%: 1;	Non applicabile	Non applicabile	

	e i tempi indicati al par. 3 dell' Allegato A	dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5			
	IV. Il controllo effettuato sulle attività 6 e 7 evidenzia difformità rispetto a quanto previsto dal calendario comunicato	% delle attività controllate che risultano difformi rispetto alle informazioni contenute nelle comunicazioni di avvio attività: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Non applicabile	
	V. Comunicare le date degli appuntamenti almeno con 2 giorni lavorativi di anticipo (è escluso il sabato, qui considerato festivo), come previsto al paragrafo 3 dell' Allegato A	% delle attività controllate che risultano difformi: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Non applicabile	
5d	Svolgere le attività in modo non conforme rispetto a quanto dettagliato nell'ultimo progetto approvato	% delle attività svolte in modo non conforme: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Non applicabile	Si precisa che tale sanzione è applicata in aggiunta al mancato riconoscimento del costo delle attività realizzate in maniera non conforme a quanto approvato

INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per

l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento in caso di inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 Dicembre 2021.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Per il dettaglio dei controlli si rimanda al Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non SIGC e alle istruzioni operative di intervento/gruppi di interventi disponibili sul sito di ARPEA.